CODICI PENALI MILITARI DI PACE E DI GUERRA

Art. 151 (Codice penale militare di guerra)

Nozione del reato; sanzione penale

Nel caso di mobilitazione, o durante lo stato di guerra, l'iscritto di leva arruolato o il militare in congedo, che, senza giusto motivo, non si presenta alle armi nei due giorni successivi a quello prefisso, e' punito con la reclusione militare non inferiore a due anni, tenuto conto della durata dell'assenza.

La condanna importa la rimozione.

Versione in vigore dal 21 maggio 1941, non più in vigore dal 11 luglio 1959 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codici penali militari di pace e di guerra
Estremi	Regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303
Partizione	Codice penale militare di guerra
Libro	Terzo — Dei reati militari, in particolare
Titolo	Terzo — Dei reati contro il servizio in guerra
Capo	VIII — Dei reati di assenza dal servizio
Sezione	II — Della mancanza alla chiamata
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/codici-penali-militari-di-pace-e-di-guerra/codice-penale-militare-di-guerra-art-151-nozione-del-reato-sanzione-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it